REGOLAMENTO (CEE) N. 2182/80 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1980

che introduce un dazio antidumping provvisorio su taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 10 e 11 ;

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando che nel dicembre 1979 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal comité marché commun de l'Industrie des engrais azotés et phosphates a nome di produttori che rappresentano la maggior parte della produzione di concimi contenenti una soluzione di urea-nitrati di ammonio della Comunità ; che nella denuncia venivano comprovati l'esistenza di pratiche di dumping per prodotti simili originari degli Stati Uniti d'America, nonché il notevole pregiudizio da esse derivante specialmente in Francia e nella Repubblica federale di Germania ;

considerando che, poiché gli elementi suddetti erano sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine, la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (2) un avviso di apertura di procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni concimi chimici originari dagli Stati Uniti d'America ed ha avviato l'indagine a livello comunitario ;

considerando che la Commissione ne ha fatto notifica ufficiale agli esportatori ed agli importatori notoriamente interessati nonché ai rappresentanti dei paesi esportatori ;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di difenderlo con una spiegazione verbale ; che numerosi importatori e tutti gli esportatori si sono avvalsi di questa possibilità ;

considerando che, ai fini di una prima valutazione del margine di dumping e della portata del pregiudizio, la Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha eseguito controlli in loco presso gli importatori e gli esportatori per la maggior parte delle importazioni degli articoli in questione : negli Stati Uniti d'America la Allied Chemical Corporation (Houston), Transcontinental Fertilizer Corporation (Filadelfia), International Ore and Fertilizer Corporation and Intsel Corporation (New York) ; in Belgio Demufert SA (Bruxelles) ; in Francia Comagri SA (Parigi) ; nella Repubblica federale di Germania Helm Düngmittel GmbH (Amburgo) ; che la Commissione ha effettuato inoltre controlli presso le sedi dei principali produttori comunitari ricorrenti, in Francia, la APC SA, Compagnie française de l'azote SA, Générale des engrais SA e Société chimique de la grande paroisse SA (Parigi), nella Repubblica federale di Germania Ruhr-Stickstoff AG (Bochum) e BASF AG (Ludwigshafen) ;

considerando che ai fini della determinazione del valore normale, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che, esclusa la Allied Chemical Corporation, nessun produttore statunitense ha esportato il prodotto interessato nella Comunità durante il periodo dell'indagine né ha fornito l'informazione richiesta ; che pertanto non è stato effettuato alcun controllo in loco presso queste ditte ; che gli esportatori visitati che non fabbricano il prodotto in oggetto, non lo hanno venduto sul loro mercato nazionale né, ad esclusione di una vendita effettuata alla Svezia, lo hanno esportato verso paesi terzi durante il periodo dell'indagine ; che detta vendita alla Svezia è stata considerata troppo esigua per permettere un adeguato confronto ; che pertanto la Commissione ha calcolato il valore normale sulla base dell'informazione ricevuta dalla « Allied Chemical Corporation », l'unico esportatore verso la CEE che nel contempo fabbrica e vende il prodotto sul mercato americano ; che sulla base dei dati ottenuti da questa ditta la Commissione ha concluso che il prezzo al quale sono stati immessi al consumo sul mercato nazionale durante gli anni 1978 e 1979 quantitativi notevoli del prodotto interessato non ha permesso di coprire tutti i costi inerenti al normale andamento del mercato ;

considerando pertanto che la Commissione ha ritenuto che queste vendite non sono state effettuate nell'ambito del tradizionale andamento di mercato ed ha calcolato un valore costruito basandosi sui costi dei materiali e della lavorazione sostenuti nel 1979 dai produttori degli Stati Uniti ed aggiungendo a tale importo quello delle spese generali registrate nei conti della società nonché un ragionevole margine di profitto fissato al 5 % ;

considerando che il valore calcolato in tal modo è stato paragonato, ad un livello franco-fabbrica, ai prezzi praticati dalla Allied Chemical Corporation per le spedizioni destinate all'esportazione nella CEE durante il 1979 ;

considerando che questo produttore ha lamentato che ai fini di un adeguato confronto è opportuno tener conto del fatto che le spese di distribuzione ed i costi

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. C 47 del 26. 2. 1980, pag. 2.

di inventario incidono soltanto sulle vendite nazionali ; che inoltre il produttore ha chiesto che venga tenuto conto delle differenze tra le vendite sul mercato nazionale e le esportazioni per quanto riguarda le condizioni di pagamento, i costi di vendita, i quantitativi venduti ai clienti del mercato nazionale e a quelli dei mercati di esportazione nonché del livello degli scambi ;

considerando che la Commissione ha tenuto conto delle differenze che incidono sulla paragonabilità dei prezzi, dovute al carattere variabile dei costi di distribuzione e di vendita, delle retribuzioni degli operatori di vendita e delle condizioni di pagamento ;

considerando che non sono stati presi in considerazioni i costi fissi di distribuzione e di vendita diversi dalle retribuzioni degli operatori né le spese di inventario poiché incidono esclusivamente sul mercato nazionale, la Commissione, tenendo conto della prassi istituita dallè autorità statunitensti, non ha ritenuto che tali costi dovessero trovarsi in rapporto diretto con le singole vendite in oggetto ; che la Commissione ha ritenuto che le condizioni alle quali viene venduto il prodotto sul mercato nazionale non prevedono uno sconto per quantitativi di immediata disponibilità e pertanto non ha preso in considerazione le eventuali differenze tra i quantitativi venduti sul mercato nazionale e quelli destinati all'esportazione ; che non si è proceduto ad alcun adeguamento per le eventuali differenze riscontrate nel livello degli scambi poiché il produttore non è in grado di dimostrare se e quanto dette differenze incidono sui costi a seguito del divario tra le condizioni del commercio interno e del commercio estero ;

considerando che i prezzi all'esportazione praticati dagli esportatori altri che la Allied Chemical Corporation sono disponibili soltanto su base fob e che pertanto non sempre sono paragonabili con il valore calcolato di cui sopra ; che in questi casi, le spese di trasporto interno da sottrarre al prezzo di esportazione sono determinate sulla base della media delle spese di trasporto interno a partire dagli stabilimenti della Allied Chemical Corporation sino ai suoi diversi punti di vendita nazionali, ciò che costituisce la migliore informazione disponibile ; che, paragonando il prezzo all'esportazione di tutti gli esportatori, esclusi la Allied Chemical Corporation, al valore normale, non si può tener conto delle differenze delle spese di vendita poiché non sono state comunicate alla Commissione opportune informazioni comprovanti le spese di vendita degli esportatori ;

considerando che dall'esame preliminare risulta un margine ponderato di dumping per tutte le esportazioni pari in media al 12,2 % ;

considerando che, alla luce del pregiudizio causato all'industria comunitaria interessata, la prova fornita alla Commissione durante le sue indagini preliminari ha dimostrato che le importazioni nella Comunità di concimi contenenti soluzione di azoto originari degli USA sono passate da 3 300 t nella campagna agricola 1977/1978 ad oltre 400 000 t nella campagna 1979/1980 ; che la quota di mercato detenuta da tali importazioni è aumentata da zero nella campagna 1976/1977 a circa 50 % nel 1979/1980 in Francia e nella Repubblica federale di Germania ;

considerando che nel 1979 il prezzo di rivendita del prodotto importato in Francia e nella Repubblica federale di Germania era notevolmente inferiore ai prezzi dei prodotti analoghi fabbricati dai produttori locali ; che ad esempio, i prezzi praticati dall'industria francese, che è quella maggiormente colpita, si trovavano ad essere fino al 15 % superiori nelle stesse condizioni di mercato ;

considerando che il conseguente impatto sull'industria francese e tedesca è consistito nella perdita di una quota di mercato e in un cedimento dei prezzi che la produzione dei fabbricanti francesi oggetto dell'indagine è scesa da 390 000 t nel 1977 a 280 000 t nel 1979 ; che la produzione nella Repubblica federale di Germania è rimasta relativamente stabile durante lo stesso periodo ; che nel contempo il consumo francese del prodotto in oggetto è aumentato da un valore stimato a 597 000 t nella campagna 1977/1978 ad un valore stimato a 733 000 t nel 1979/1980 e che nello stesso periodo il consumo nella Repubblica federale di Germania è salito da un valore stimato a 71 000 t ad un valore stimato a 93 000 t ;

considerando pertanto che la quota del mercato francese detenuta dai produttori nazionali è diminuita da un valore stimato al 72 % nella campagna 1977/1978 ad un valore stimato al 38 % nella campagna 1979/1980 e che, analogamente, la quota del mercato nella Repubblica federale di Germania detenuta da produttori tedeschi è scesa durante la campagna agricola 1978/1979 da un valore stimato al 61 % ad un valore stimato al 45 % nel 1979/1980 ;

considerando che la riduzione di prezzo cui sono ricorsi gli esportatori statunitensi ha costretto i produttori comunitari interessati a vendere a prezzi che non sono sufficientemente elevati per coprire gli aumenti dei costi intervenuti durante il periodo considerato ;

considerando che la Commissione ha esaminato l'eventualità che il pregiudizio sia causato da altri fattori i quali, isolatamente o combinati, potrebbero contribuire ad esercitare effetti negativi sull'industria interessata ; che a questo proposito la Commissione ha esaminato l'evoluzione delle importazioni originarie di altri paesi terzi e di altri Stati membri ; che tale esame non si è rivelato possibile per la Repubblica federale di Germania in mancanza di dati statistici precisi ; che per la Francia, il più vasto mercato per la soluzione di urea-nitrato di ammonio nella Comunità, non si sono registrate importazioni da altri paesi terzi nel periodo compreso tra il 1977 ed il 1979 e le importazioni provenienti dal Belgio e dai Paesi Bassi, i principali esportatori comunitari verso il mercato francese, sono passate da 125 000 t nei primi sei mesi della campagna 1978/1979 a quasi 88 000 t nello stesso periodo del 1979/1980 ;

considerando che è emerso che tali importazioni non hanno inciso in modo pregiudizievole sull'industria interessata ; che pertanto alle importazioni oggetto di dumping è stata attribuita la causa delle difficoltà sopra descritte ;

considerando che, per evitare il pregiudizio durante la procedura, gli interessi della Comunità richiedono un'azione immediata con l'istituzione di un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di concimi contenenti una soluzione di urea-nitrato di ammonio originari degli Stati Uniti d'America, il cui importo, in considerazione dell'entità del pregiudizio causato, dovrebbe corrispondere ai margini di dumping stabiliti in via provvisoria ;

considerando che, nel frattempo, uno degli esportatori, vale a dire la Allied Chemical Corporation si è impegnato volontariamente a portare i propri prezzi a livelli che eliminano il margine di dumping constatato ; che tale impegno è stato accettato dalla Commissione e che quindi è opportuno escludere le importazioni del prodotto fabbricato ed esportato da questa ditta dall'applicazione di tale dazio provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sui concimi contenenti una soluzione di urea-nitrato di ammonio della sottovoce ex 31.02 C della tariffa doganale comune e corrispondente al codice Nimexe ex 31.02-90, originari degli Stati Uniti d'America. Tale dazio non si applica ai concimi contenenti una soluzione di urea-nitrato d'ammonio, fabbricati ed esportati dalla Allied Chemical Corporation, USA.

2. Il tasso di tale dazio, di cui al paragrafo 1, è fissato al 12,2 % ed è calcolato sulla base del valore dichiarato, conformemente al regolamento (CEE) n. 1496/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti [1].

3. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. La messa in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3017/79, le parti interessate possono, entro il termine di un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, comunicare il loro punto di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79, il presente regolamento si applica per un periodo di 4 mesi oppure sino all'attuazione di misure definitive da parte del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

[1] GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 16.